

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Analisi e commenti

Tassazione IAS e “all’italiana”. Differenze quasi inevitabili

7 Febbraio 2011

Dai commenti conseguenti alla risoluzione 124/2010 lo spunto per alcune considerazioni sistematiche



Un’aggregazione fra società *under common control*, contabilizzata in continuità di valori, chiude le porte a qualsiasi riconoscimento, seppur a pagamento, di maggiori costi fiscali. La conclusione, contenuta nella risoluzione n. 124/E del 2010, ha originato un dibattito dottrinale, seguendo il quale si ci si rende conto, oltre che della delicatezza e della difficoltà interpretativa della materia (la tassazione dei soggetti IAS), di come risulti spesso difficile accettare, metabolizzare, la circostanza per

cui società uguali possano subire conseguenze tributarie diverse. Ma procediamo con ordine.

La risoluzione n. 124/E del 2010 Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria, Alfa - che adotta i principi contabili internazionali - aveva dapprima acquistato - dalla capogruppo Gamma - il 100% di Delta, e poi proceduto, l’anno successivo (il 2009), a incorporarla. La differenza fra il prezzo d’acquisto (45 milioni di euro) e il patrimonio netto dell’incorporata (13 milioni di euro) restituiva una differenza da annullamento di 32 milioni di euro. E qui cominciano i problemi. Perché, se da un lato il Tuir apre - dietro il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap - al riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali, in contropartita - nel caso delle fusioni - del disavanzo, tali maggiori valori nel bilancio di Alfa, post-operazione straordinaria, non figuravano.

La contabilizzazione “ordinaria” della fusione Le aggregazioni aziendali seguono, in base all’Ifrs 3, la strada del metodo dell’acquisizione, vale a dire, in sintesi, attività e passività acquisite (incorporate nel caso in esame) valutate al loro *fair value*, con l’avviamento che “tappa il buco” fra questo valore e il corrispettivo pagato. Più precisamente, l’avviamento è pari alla somma algebrica

fra:

- il *fair value* alla data di acquisizione del corrispettivo trasferito +
- l'importo di qualsiasi partecipazione di minoranza nell'acquisita +
- il *fair value* delle partecipazioni eventualmente già possedute nell'acquisita -
- il valore netto degli importi, alla data di acquisizione, delle attività e delle passività identificabili acquisite.

Consideriamo, ad esempio, la società A che acquisisce B in due tempi: prima il 20%, per 20mila euro, poi un altro 40%, per 60mila euro. Ipotizzando che alla data di acquisizione il *fair value* netto degli asset acquisiti sia pari a 100mila euro, quello dell'originaria partecipazione del 20% a 35mila euro e che, infine, il *fair value* delle partecipazioni di minoranza (il rimanente 40%) sia valutato in 70mila euro, il valore dell'avviamento sarà uguale a: $60\text{mila} + 70\text{mila} + 35\text{mila} - 100\text{mila} = 65\text{mila}$.

Va, comunque, tenuto presente che l'Ifrs 3 dà la possibilità di valorizzare le partecipazioni di minoranza sia al *fair value* (come nell'esempio) sia in proporzione alla quota delle stesse nelle attività nette identificabili dell'acquisita (nell'esempio, il 40% di 100mila), con chiari effetti sulla quantificazione dell'avviamento.

Le fusioni *under common control* Le regole sopra, seppur sommariamente, illustrate non trovano però applicazione per le *business combination* di società o attività aziendali sotto controllo comune. Qual è allora il percorso contabile da imboccare in questi casi, un cui tipico esempio è rappresentato proprio dall'aggregazione studiata dalla risoluzione n. 124/E? Senza tanti giri di parole, non c'è. Perché, se l'Ifrs 3 da un lato è chiaro nell'escludere dal suo ambito applicativo le aggregazioni aziendali di soggetti *under common control*, dall'altro nulla dice sulle possibili alternative. Una mancanza ravvisabile nell'intero corpo degli Ias/Ifrs. Tanto che lo Iasb ha avviato un tavolo di lavoro sul tema, il cui ultimo incontro è, però, datato dicembre 2007. Poi i lavori si sono interrotti.

La circostanza, a ben vedere, cozza con uno dei pilastri su cui è stata edificata la filosofia Ias/Ifrs, fatta propria dalla stessa Unione europea: i bilanci, italiani, tedeschi, inglesi, francesi che siano, devono essere comparabili. E "comparabilità" è l'ultimo pensiero che viene in mente a guardare che sul tema ci si muove a lume di naso. Paese che vai, regola che trovi. Emblematica è la situazione della Germania, con il *German Institut der Wirtschaftspruefer* che... non dà indicazione: le operazioni di aggregazione sotto controllo comune possono essere contabilizzate sia con l'*acquisition method* sia in continuità di valori.

E in Italia? Un punto di riferimento, alle società italiane, è offerto dall'Assirevi e dal suo documento

Opi 1. Lo studio prende le mosse dalla considerazione che quello degli IAS/IFRS è un sistema chiuso: nei casi di assenza di un principio contabile *ad hoc*, la soluzione deve ricercarsi prima di tutto nel corpo dei principi contabili internazionali stessi. In proposito, lo IAS 8, paragrafo 10, afferma che: “... la direzione aziendale deve fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e applicare un principio contabile al fine di fornire una informativa che sia: a) rilevante ai fini delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori; e b) attendibile, in modo che il bilancio: i) rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità ii) rifletta la sostanza economica delle operazioni, altri eventi e circostanze, e non meramente la forma legale iii) sia neutrale, cioè scevro da pregiudizi; iv) sia prudente; e v) sia completo con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti”.

Per l'Associazione italiana dei revisori contabili, gli elementi critici che debbono guidare il comportamento contabile sono la prevalenza della sostanza sulla forma e la prudenza, in ossequio ai quali non può non rilevarsi come un'aggregazione infragruppo sia un'operazione che, in genere, non dà valore aggiunto (maggiori ricavi, risparmi di costi, realizzazioni di sinergie); circostanza che, se verificata, spinge, per prudenza, a scegliere criteri di contabilizzazione che privilegino la continuità dei valori. Risultanti dal bilancio consolidato della controllante o dalla contabilità della trasferita/incorporata, ma non più alti. E l'eventuale differenza fra il costo della partecipazione annullata e il valore contabile netto dell'acquisita/incorporata? Va a rettificare in diminuzione il patrimonio netto della società acquirente/incorporante.

Esattamente ciò che era stato fatto da Alfa, protagonista dell'interpello: incorporazione in continuità di valori contabili, con la differenza di annullamento (i 32 milioni di euro intorno ai quali tutto ruota) iscritta in una riserva negativa di PN.

La risposta dell'Agenzia La mancata imputazione del disavanzo agli elementi dell'attivo ha determinato l'assenza di disallineamenti fra valori contabili e fiscali. Di conseguenza, non c'è alcunché da poter riallineare. E' la sintesi della risposta dell'Agenzia delle Entrate. Risposta che, seppur giudicata, norma alla mano, inappuntabile anche dagli esperti “esterni” all'Amministrazione finanziaria, non ha mancato di dar vita a tutta una serie di considerazioni, incentrate, principalmente, sull'“inadeguatezza” dell'impianto normativo fiscale che regola le operazioni straordinarie, una volta che lo stesso si trova a fare i conti con gli *IAS adopter*.

Gli appunti al sistema Le riflessioni suscitate dall'interpretazione arrivata con la risoluzione 124/2010 si concentrano sostanzialmente su 2 punti:

- gli articoli del Tuir che si occupano delle ristrutturazioni aziendali sono costruiti avendo riguardo alla forma giuridica delle operazioni, mentre gli IAS/IFRS badano alla sostanza delle stesse

- il legare la conseguenza tributaria di un fatto alla sua rappresentazione contabile crea una evidente disparità di trattamento.

La conclusione cui portano entrambe le argomentazioni è la necessità di un *corpus* normativo nuovo, *ad hoc*.

Qualche riflessione Pur premettendo che non è di certo questa la sede per valutare l'opportunità di un *restyling* normativo, qualche riflessione, di ordine sistematico, può essere fatta.

Il contrasto forma giuridica/sostanza dell'operazione, che viene fuori ogni volta il Testo unico delle imposte sui redditi si trova a fare i conti con operazioni contabilizzate sulla base degli Ias/Ifrs, è noto e non certo di oggi. Ed è bene puntualizzarlo subito: dal momento che i principi contabili internazionali nascono per una loro applicazione ai bilanci consolidati, tale contrasto è pressappoco inevitabile. L'esclusione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune dal trattamento previsto dall'Ifrs 3, ad esempio, discende direttamente da ciò. E per inciso, a parere di chi scrive, la logica contabile suggerita dall'Assirevi è assolutamente in linea con la "sostanza Ias" di una riorganizzazione societaria: gli "extraprezzo", in operazioni senza valore aggiunto, danno luogo a vere e proprie distribuzioni di patrimonio.

Ma torniamo al nostro ragionamento. Nel 2005, con il Dlgs n. 38, si era cercato, per così dire, di costruire un canale attraverso cui far confluire ogni problematica applicativa in un bacino, al cui interno le acque erano tranquille e, quindi, facilmente navigabili dall'interprete. Il problema è stato che il canale era troppo stretto e il bacino troppo piccolo. Il Dlgs 38/2005, e le conseguenti modifiche del Tuir, erano, cioè, figlie di un'impostazione filosoficamente condivisibile, ma difficilmente traducibile nei fatti: la neutralità dell'imposizione. Si sosteneva che due società gemelle non potevano soffrire di un carico tributario differente solo perché una guardava al codice civile e l'altra era vincolata ai regolamenti comunitari.

Preso atto delle difficoltà operative indotte dalla neutralità (e per rendersene conto basta rileggere alcuni interventi di prassi - su tutti la risoluzione n. 217/E del 9 agosto 2007 - nei quali l'Agenzia delle Entrate è stata letteralmente costretta ai salti mortali per tenere in equilibrio derivazione, neutralità e buon senso), dal 2008 le cose sono cambiate. L'impostazione di fondo è diventata la "derivazione rafforzata": *"Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali ... valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi"* (articolo 83 del Tuir).

Una tale impostazione, seppur siamo ancora lontani da una sua completa comprensione pratica (si pensi al caso "*stock option*" o quello delle spese pluriennali non tipizzate - articolo 108, comma 3, del Tuir - che tanto fanno preventivamente - prima cioè di un intervento interpretativo - discutere),

tende naturalmente a una qualche “disparità di trattamento”, che, va ricordato, è comunque sempre temporanea e destinata a riassorbirsi.

Disparità di trattamento che studiosi di riconosciuto livello hanno comunque suggerito, se non altro, come male minore: *“Raccomandazione di desistere, per le imprese tenute alla contabilità con criteri IAS, dall'impostazione di neutralità fiscale data dal decreto legislativo n. 38 del 2005... In preferenza rispetto a altre strade...accettazione di un sistema binario che sorge da un lato obbligando le imprese IAS a derivare l'imponibile fiscale con poche variazioni dal bilancio IAS e dall'altro mantenendo per le imprese non IAS il bilancio tradizionale...”*. Lo si legge nelle conclusioni della relazione finale della “Commissione Biasco” (di studio sull'imposizione societaria) del 2007. Quando non si era ancora optato per la derivazione rafforzata. Tutto ciò per arrivare a cosa? Semplicemente alla conclusione che le conseguenze di un tale sistema - rendendo comunque il tutto meno problematico rispetto a prima - erano note e sono state accettate. Nel decreto attuativo n. 48 dell'1/4/2009 è stato addirittura messo nero su bianco che duplicazioni o salti d'imposta vanno evitati in riferimento al singolo soggetto, non in relazione alla transazione. A questo punto, c'è da chiedersi se possa essere davvero utile un allontanamento dalla strada appena intrapresa. Per tornare al caso di partenza, accettare la tesi della lamentata disparità di trattamento che si riserverebbe agli IAS adopter rispetto a quanti, adottando i principi contabili nazionali, avrebbero la possibilità di ottenere, previo pagamento della prevista imposta sostitutiva, il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori costi civilistici, sarebbe un passo opportuno? Sicuramente sarebbe un passo indietro e, oltretutto, un passo pericoloso, dal momento che poi la stessa parità di trattamento dovrebbe essere, con coerenza, reclamata anche quando il bilancio “europeo” il carico tributario lo alleggerisce.

A meno che non si voglia sponsorizzare un cambio di impostazione complessivo che, nel coinvolgere l'intero sistema di tassazione degli IAS adopter, sia differente rispetto alla già sperimentata neutralità. Si faccia avanti chi una simile soluzione l'ha trovata.

di

Alfonso Lucarelli

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/tassazione-ias-e-allitaliana-differenze-quasi-inevitabili>